



AMALIA DIURNI\*

## LA FUNZIONE DEL COGNOME ALLA PROLE E IL PARADOSSO DEL *MULTIPLE CHOICE*\*\*

Il mio contributo alla riflessione sulla disciplina, passata, presente e futura, del cognome della prole nel diritto italiano, si muoverà dall'analisi della funzione, anche storica, che ha avuto il cognome, per passare ad analizzare le modalità di acquisizione del cognome, per arrivare ad un'osservazione sistematica e quindi illustrarvi una categorizzazione dei modelli attualmente presenti nel mondo - ne resteranno fuori solamente l'India e il Pakistan, perché hanno una disciplina molto particolare e la loro introduzione non è funzionale al dibattito odierno. Chiuderei, infine, con due domande per stimolare ulteriori riflessioni.

Ogni discussione che riguardi una norma di legge, la sua redazione, interpretazione o riforma, per poter avere un fondamento empirico – a mio avviso – deve partire dal domandarsi quale ne sia la funzione. Allora, partendo proprio dalla funzione, è bene ricordare che storicamente il cognome formalmente inteso nasce dall'esigenza di un controllo pubblicistico, dalla necessità di identificazione della persona. A questa si aggiungeva una ulteriore funzione, nello specifico riguardo alla disciplina del cognome della prole, che era quella della tutela del più debole. In società a struttura sociale, economica e giuridica di stampo patriarcale, garantire *ex lege* il legame del neonato ad una figura maschile, il 'presunto' padre – 'presunto' in quanto non era tecnicamente possibile stabilirne con certezza la paternità - significava offrirgli protezione all'interno della comunità, evidenziandone al contempo i legami patrilineari, e quel sostegno finanziario e legale che la madre, in quanto donna e dunque al pari del minore, non poteva assicurare allo stesso modo. L'attribuzione *ex lege* del patronimico, in definitiva, svolgeva la funzione fondamentale di dare certezza al rapporto di filiazione e così tutelare il più debole. In tal modo, il cognome svolgeva altresì la funzione identitaria, quale rappresentazione sociale dell'io.

La situazione odierna è molto diversa: è formalmente riconosciuta l'uguaglianza di genere, ne è diffusa la consapevolezza a livello sociale e è presente l'impegno politico alla

\* Professoressa ordinaria di Diritto privato comparato – Università di Roma "Tor Vergata".

\*\* Intervento svolto in occasione della tavola rotonda "La riforma dell'attribuzione del cognome alla prole", Sapienza Università di Roma, 17 novembre 2025.

sua traduzione sul piano sostanziale; è oramai possibile accertare su base scientifica il legame genetico tra le persone e quindi accertare la paternità, oltre che la maternità genetica; il matrimonio è dissolubile e la famiglia è un arcipelago di configurazioni, con la possibilità finanche di una dimensione multigenitoriale. L'attuale *Multiple Choice Society* mette gli individui davanti a talmente tante opzioni da rendere le scelte sempre più complicate e spesso sofferte.

Se questo è il contesto storico e l'orizzonte contemporaneo, passando all'analisi delle modalità di acquisizione, si osserva che a livello globale esistono due sole modalità di acquisizione del cognome per la prole. Il cognome può essere attribuito *ope legis*, ed è ciò che è sempre accaduto nei sistemi giuridici di tradizione civile, in cui per mezzo dell'automatismo del patronimico l'ordinamento giuridico attribuiva automaticamente il cognome: non vi era spazio per alcuna scelta da parte dei genitori. Il sistema alternativo è quello della trasmissione volontaria, che viceversa è caratteristico dei sistemi di tradizione *common law*. Nei sistemi di diritto comune, dove generalmente il diritto pubblico è recessivo rispetto alla libertà degli individui e all'autonomia privata, *name is a matter of fact rather than a matter of law*: il cognome del minore è oggetto di scelta da parte di coloro che ne hanno la custodia, dunque soprattutto appannaggio del o dei genitori. La scelta è multipla: cognome della madre, del padre, entrambi i cognomi, un *mashup* dei due cognomi, un cognome inventato. È addirittura possibile dare un cognome diverso per ogni figlio o figlia.

Sulla disciplina del cognome della prole si scontrano le due tradizioni e i valori di cui ciascuna è portatrice: da una parte, la tradizione di *civil law* dell'Europa continentale, che vede prevalere, dal punto di vista valoriale, la dignità umana nella dimensione relazionale e la solidarietà collettiva verso i soggetti più deboli; dall'altra parte, la tradizione di *common law* che esalta la libertà individuale in un'ottica individualista. Non è la persona come essere relazionale ad essere al centro del sistema giuridico, ma è l'individuo e la sua volontà, che è potere.

Ecco l'origine di un conflitto: un sistema come quello di diritto comune crea situazioni di conflitto identitario in ciascun genitore e tra i genitori che devono decidere rispetto ad una molteplicità di possibili scelte; e tra i genitori (o il genitore) e il minore, che vede quest'ultimo soggiacere all'arbitrio degli adulti.

Il contesto è cambiato e fin qui si è mostrato cosa e quanto è cambiato: la famiglia, le relazioni e l'atteggiamento sociale e politico rispetto a questi temi. A prevalere nel contesto contemporaneo è proprio la trasmissione volontaria del cognome alla prole rispetto alla tradizionale attribuzione *ope legis*.

Arriviamo allora all'osservazione sistematica promessa in apertura: a livello globale, qual è la tassonomia delle discipline relative al cognome della prole? Esistono tre modelli che io denomino rispettivamente: unilaterale, bilaterale e liberista.

Il **modello unilaterale** è quel modello in cui prevale il principio dell'unità della famiglia: quindi il cognome deve essere uno solo. Non è previsto il doppio cognome. Fino a gennaio 2025 la Germania guidava questo gruppo, riconoscendo la necessità primaria dell'unità familiare, prevedeva il "nome della famiglia" da scegliersi al momento del matrimonio o al

momento della nascita del primogenito, cognome che poi veniva attribuito a tutti gli altri figli della coppia. Oggi, dopo le recenti riforme di Germania e Olanda, il modello unilaterale (alternativa tra cognome materno o paterno) è adottato in Lichtenstein e Lussemburgo, Turchia e Giappone; mentre il modello unilaterale con patronimico *ope legis* resiste nei paesi dove prevale la sharia (Iran, Iraq, Siria, Yemen, Giordania, Qatar, Kuwait, Libano e Tunisia), nei paesi africani più poveri (Burkina-Faso, Burundi, Costa d'Avorio, Ghana, Nigeria, Senegal, Sudan e Tanzania) ed, infine, nelle due Coree.

Storicamente alternativo a quello unilaterale all'interno della tradizione di diritto civile, vi è il **modello bilaterale**. In questo caso, l'unità della famiglia è garantita dalla circostanza che vengono rappresentate entrambe le linee, sia materna che paterna, nel doppio cognome: un cognome per ogni ramo. Questo modello si è sviluppato nel Medioevo in Spagna e in Portogallo e, attualmente, tranne nei paesi dove vige l'automatismo del patronimico, è l'unico schema a conservare l'attribuzione *ope legis* del cognome, che è doppio per prescrizione di legge. L'ordine dei cognomi determina il passaggio alla generazione successiva. Ai genitori, tuttavia, è lasciata la scelta sull'ordine. In Spagna, se i genitori non decidono quale sia l'ordine, prevale il patronimico (il primo è il cognome paterno). In Portogallo, se non lo scelgono, si trasmette il secondo cognome ed è il giudice a sceglierlo, tenendo conto dell'interesse del minore.

Caratteristico dei sistemi di *common law* è il **modello liberista**, descritto prima, che lascia la più ampia scelta possibile con l'unico limite posto dal divieto di cognomi offensivi o ingannevoli. Ed è il modello cui la maggior parte dei paesi europei di tradizione civile si ispira: in Finlandia, Danimarca, Svezia e Norvegia i genitori possono scegliere uno dei loro cognomi o uno inventato; mentre in Francia, Belgio, Olanda, Germania, Austria, Svizzera, Grecia, Irlanda, Croazia, Latvia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania, Slovenia, Ungheria e Cipro la scelta è ridotta al cognome del padre, della madre o doppio.

Per concludere il mio intervento e aprire la strada alla riflessione, occorre porsi due domande.

Prima domanda: se la trasmissione del cognome è fatta per atto di volontà dei genitori, sulla base di quale presupposto giuridico questo atto di volontà è legittimato?

Ci sono due possibilità: o i genitori scelgono un cognome nell'esercizio di un diritto proprio, ossia nell'ambito dell'*Elternrecht*, oppure nel compiere la scelta stanno esercitando una prerogativa che è loro in quanto genitori, ma nell'interesse superiore del minore, ossia nell'ambito del *Sorgerecht*.

Nella tradizione di *common law* - Stati Uniti in particolare - si tratta senz'altro dell'esercizio di un diritto proprio di ciascun genitore, prevalendo un atteggiamento dominicale del genitore nei confronti della prole. Questa circostanza ha come conseguenza di aprire conflitti e competizione tra genitori, tra le rispettive famiglie di origine. E ciò non può corrispondere all'interesse del minore. Un approccio adultocentrico di tal fatta dovrebbe essere definitivamente abbandonato, in favore di una disciplina normativa che metta al centro il minore e nello specifico la funzione identitaria che il cognome svolge per questi.

Seconda ed ultima domanda: qual è il modello migliore per l'Italia?

A mio avviso, da una parte è necessario restare nel solco della scala valoriale sancita nella Costituzione: non è l'individualismo che può prevalere, non è la libertà e l'autonomia privata, ma la dignità umana, la solidarietà, la tutela del più debole. Pertanto, la soluzione più garantista nella prospettiva del minore è quella che, da una parte, evita i conflitti; dall'altra, espone socialmente la duplicità dell'origine da madre e padre.

Inoltre, tornando alle riflessioni di apertura, oggi il cognome ha soprattutto una funzione identitaria ed è dell'identità del minore che si tratta; ed essa è costituita da due elementi, provenienti da entrambe le componenti procreative e questo è un fatto che deve avere rilevanza per l'ordinamento giuridico e che non può essere misconosciuto.

Ogni soluzione, peraltro, si dovrebbe inserire in quella che è una progressione legislativa tutta italiana e di elevata profilazione a livello europeo e internazionale; una progressione che dall'unicità dello *status* di figlio, passando per la responsabilità genitoriale, finendo con l'affido condiviso come modello prevalente ha dimostrato di realizzare davvero i *best interests of the child*, abbandonando la prospettiva adultocentrica.

Quando si riflette su questi temi, occorre cambiare prospettiva: prendere quella del minore, non quella dell'adulto, non quella dei genitori.

Dalla prospettiva del minore, il modello migliore è senz'altro quello del doppio cognome *ope legis*, in quanto è una soluzione in linea con le recenti riforme in materia di diritto di filiazione in Italia; è un sistema semplificato anche sotto il profilo burocratico; evidenzia la discendenza da entrambi i genitori come messo in luce dalla Consulta nella sentenza del 2022, laddove la riconoscibilità del legame familiare esteso ad entrambi i rami, paterno e materno, corrisponde al meglio ad una società con vari tipi di famiglia; è un sistema chiaro e univoco, che riduce al minimo la scelta, e dunque il rischio di conflitto, perché ogni volta in cui c'è la possibilità di scelta, c'è la probabilità di conflitto; è un sistema che rispetta la piena libertà di scelta quanto all'identità di ciascuna delle parti coinvolte, genitori e minore, riducendo la scelta dei genitori soltanto all'ordine dei loro cognomi e lasciando poi al figlio, una volta adulto, la possibilità di invertire quell'ordine, come prevede il sistema spagnolo. Ma soprattutto è il modello che corrisponde al meglio a tutte le funzioni del cognome, unendo passato, presente e futuro, ossia la funzione identitaria, quella identificativa, e quella di tutela del minore.